

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE.

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le esenzioni e le agevolazioni fiscali e tariffarie del Comune di Tricarico-provincia di Matera.

Articolo 2

Ambito di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni fiscali

1. Ai fini del presente regolamento, per esenzioni ed agevolazioni fiscali si intendono quelle concernenti i seguenti tributi comunali:

- a) l'imposta comunale sugli immobili;
- b) l'imposta di pubblicità;
- c) i canoni di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto;
- d) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Articolo 3

Ambito di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni tariffarie

1. Ai fini del presente regolamento, per esenzioni ed agevolazioni tariffarie si intendono quelle concernenti le seguenti entrate comunali:

- a) i canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 31.10.1998;
- b) la tariffa per il servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti, di cui al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 20.1.1995;
- c) il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 108 del 31.10.1998.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE

Articolo 4

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ("Onlus")

I. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460;

- a) sono esenti da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti;

b) godono della riduzione del 50 per cento di tutti i canoni e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. L'esenzione si applica a condizione che l' AONLUS dimostri di aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo decreto, e fino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.

3. I funzionari responsabili dell'applicazione dei tributi comunali verificano annualmente la sussistenza del diritto all'agevolazione mediante controlli sistematici presso l'anagrafe ONLUS. Essi hanno il potere di inviare alle ONLUS questionari per la richiesta di dati, informazioni e documenti rilevanti per l'applicazione dei benefici. I controlli dei funzionari responsabili dell'applicazione dei tributi comunali sono efficaci anche nei riguardi dei benefici tariffari.

Riferimenti normativi Articolo 21 Dlgs 460/1997

Articolo 5

Soggetti in particolari condizioni economiche e sociali

I. Usufruiscono della riduzione di 1/3 della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

- a) le abitazioni utilizzate da unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale.

Articolo 6

Agevolazioni fiscali per favorire l'occupazione

1. Al fine di promuovere lo sviluppo occupazionale, le imprese e gli esercenti l'attività di lavoro autonomo sono esenti dai tributi inerenti l'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo per il periodo di tempo nel quale hanno incrementato di almeno il 100 per cento i propri livelli occupazionali, rispetto al numero medio dei dipendenti occupati nel biennio 1996-1997. Fra i dipendenti assunti che incrementano i livelli occupazionali si considerano assunti sono quelli iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune anteriormente alla data di assunzione.

2. Se l'incremento è inferiore alla percentuale indicata al comma 1, il contribuente ha diritto ad uno sgravio proporzionale dei tributi.

3. ai fini della presente disposizione, sono incluse nelle unità lavorative occupate anche quelle assunte con i benefici di cui all'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché ai soggetti inquadrati come:

- a) apprendisti;
- b) dipendenti con contratto di formazione e lavoro e borsa lavoro, e con piani di inserimento professionale di cui al Decreto 16 maggio 1994 n.299;
- c) dipendenti con contratto ad orario parziale ("part-time"), di cui all'art.5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n.863.

4. Il diritto all'esenzione od alla sgravio parziale è esercitato a condizione che l'interessato ne faccia domanda al Comune al momento nel quale l'incremento occupazionale si è verificato, e documenti contestualmente l'anzidetto incremento con idonea certificazione dell'Ispettorato del lavoro o di un professionista esercente la professione di dottore o di ragioniere commercialista o di consulente del lavoro. Se la certificazione è rilasciata da un professionista, alla stessa vanno allegati i necessari documenti probatori (fotocopie di denunce di istituti assicurativi o ai fini fiscali, fotocopie dei libri paga e matricola, certificate conformi ai documenti originali dagli stessi professionisti, e simili).

5. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e della certificazione il Comune comunica la percentuale di riduzione spettante e la validità del provvedimento per mesi dodici. Alla fine del periodo di validità del provvedimento, l'interessato deve rinnovare la procedura di cui al comma precedente.

Articolo 7

Agevolazioni fiscali per favorire le iniziative produttive

1. Sono esenti dai tributi comunali:

- a) i soggetti iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune ed ammessi ai benefici di cui all'art. 9-septies del decreto-legge P ottobre 1996 n.510;
- b) le società, anche cooperative, ammesse ai benefici di cui al Decreto Ministeriale 24 novembre 1994, n.695, a condizione che la maggioranza dei soci sia costituita da persone fisiche iscritte nell'anagrafe della popolazione del Comune.
- c) i soggetti, iscritti nell'anagrafe della popolazione ammessi ai benefici della legge 25 febbraio 1992 n.215.

Articolo 8

Agevolazioni tariffarie per favorire l'occupazione e le iniziative produttive

1. I soggetti di cui al primo comma dell'art.6, che hanno incrementato di almeno il 100 per cento i propri livelli occupazionali, e quelli di cui all'art.7, alla fine di ciascun anno finanziario possono richiedere al Comune il rimborso del 50 per cento dei corrispettivi pagati per i servizi comunali di cui al presente regolamento. Il rimborso è disposto dal comune, previa verifica dei requisiti prescritti.

Articolo 9

Esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili

Sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle province, dalle comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle unità e dalle aziende sanitarie locali, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.S-bis, D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto H 1 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 8 10;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della legge 27 dicembre 1977, n.984;
- i) i fabbricati posseduti e utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni destinate esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'art.16, lettera a) della L. 20 maggio 1985, n.222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Riferimenti normativi Articolo 7, Dlgs 50471992; articolo 59, Dlgs. 44671997

Articolo 10

Esenzioni del canone di occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. sono esenti dal canone le occupazioni effettuate:

- a) dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Consorzi fra Enti locali;
- b) da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- c) da enti pubblici, diversi dalle società e residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche -di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, di categoria, culturali, sportive, filantropiche o religiose, da chiunque effettuate.

Sono altresì esenti dal pagamento del canone:

- a) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- b) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- c) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni fatte dall'ente gestore del servizio idrico integrato, come definito dalla legge 5 gennaio 1999, n.36, in materia di risorse idriche;
- f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici. Riferimenti normativi articolo 63, comma 2, lettera e), Dlgs 4461/1997

Articolo 11

Agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è fissata nella misura del 4,80 per mille.

L'agevolazione si applica per il periodo dei lavori, e nel caso di trasferimento degli immobili o dei diritti reali sugli stessi spetta all'acquirente.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono esonerati dal pagamento del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1999.

3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 spettano alle stesse condizioni stabilite per la concessione della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non spettano per gli edifici non censiti agli uffici del catasto o per i quali non sia stato richiesto l'accatastamento o per i quali nel 1997 non sia stata pagata l'imposta comunale sugli immobili, se dovuta.

Articolo 12

Agevolazioni per l'agricoltura

1. fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione, sono esenti dalla tassa o dalla tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Riferimenti normativi Articolo 12-bis DI 323/1996

Articolo 13

Agevolazioni per la perdita di diritto a causa di lavori pubblici

1. Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi

sono esenti nella misura del 50 per cento dall'imposta comunale e dalla tassa o dalla tariffa sui rifiuti relativamente all'immobile adibito all'attività commerciale od artigianale. L'esenzione si applica proporzionalmente al tempo di durata effettiva dei lavori.

2. Gli esercizi di cui al comma precedente sono altresì esonerati, per lo stesso periodo e sempre nella misura del 50 per cento:

a) del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per le occupazioni effettuate nelle medesime zone;

e

b) dall'imposta di pubblicità (o dal canone per l'installazione) relativamente ai mezzi pubblicitari connessi agli esercizi medesimi.

Riferimenti normativi Articolo 3 comma 86, legge 549/1995

TITOLO III

NORME FINALI

Articolo 14

Entrata in vigore

I. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.